



**Comune di
Fucecchio**

Regolamento per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.89
del 27 dicembre 2006



TITOLO 1 - PRINCIPI GENERALI	
Art. 1 - Ambito di applicazione del regolamento	
Art. 2 - Principi generali	
Art. 3 - Esercizi misti.....	
Art. 4 - Forme di esercizio delle attività	
TITOLO II - ATTIVITA' DI ACCONCIATORE	
Art. 5 - Definizione delle attività e modalità di svolgimento	
Art. 6 - Requisiti per l'attività di acconciatore	
Art. 7 - Disposizioni transitorie per l'attività di barbiere	
TITOLO III - ATTIVITA' DI ESTETISTA.....	
Art. 8 - Definizione delle attività e modalità di svolgimento	
Art. 9 - Requisiti per l'attività di estetista	
TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI.....	
Art. 10 - Distanze minime fra esercizi.....	
Art. 11 - Abilitazione amministrativa all'esercizio dell'attività'	
Art. 12 - Parere preventivo.....	
Art. 13 - Contenuti della domanda di autorizzazione e procedimento autorizzatorio	
Art. 14 - Denuncia di inizio attività.....	
Art. 15 - Controlli e sanzioni.....	
Art. 16 - Provvedimenti inibitori dell'attività	
Art. 17 - Decadenza e revoca dei titoli abilitativi all'attività	
Art. 18 - Disposizioni transitorie e finali	
ALLEGATO A	
DELIMITAZIONE DELLE ZONE	
DESCRIZIONE DEI CONFINI	
ALLEGATO B	
DISTANZE MINIME TRA ESERCIZI.....	
ALLEGATO C	
REQUISITI STRUTTURALI, IGIENICO SANITARI E DI SICUREZZA DEI LOCALI, DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA	
ALLEGATO D	
DISPOSIZIONI SULLA CONDUZIONE IGIENICA DEGLI ESERCIZI DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA.....	
ALLEGATO E.....	
ALLEGATO F.....	

TITOLO 1 - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio, in forma imprenditoriale, delle attività di :
 - a) acconciatore, come definita dalla legge 174/2005;
 - b) estetista, come definita dalla legge 1/1990 e relativa normativa regionale di attuazione;
2. Formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento i seguenti Allegati:
 - A) Delimitazione delle Zone;
 - B) Distanze minime fra esercizi;
 - C) Requisiti strutturali, igienico-sanitari, e di sicurezza dei locali, degli impianti e delle attrezzature delle attività di acconciatore ed estetista;
 - D) Disposizioni sulla conduzione igienica delle attività di acconciatore ed estetista;
 - E) Elenco delle apparecchiature elettromeccaniche che possono essere impiegate nell'attività estetica
 - F) Tavole planimetriche relative alla zonizzazione del territorio comunale.
3. Sono fatte salve le norme igienico-sanitarie, di sicurezza e prevenzione incendi per i locali, per gli addetti e per gli utenti, nonché le norme urbanistico-edilizie e di tutela dell'inquinamento acustico e ambientale prescritte da diverse disposizioni normative, anche

ove non espressamente richiamate dal presente regolamento.

4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a qualunque soggetto eserciti, nel territorio comunale, le attività di acconciatore e/o estetista, anche a titolo gratuito, in luoghi pubblici o privati ivi compresi enti, associazioni, circoli privati, strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, palestre, ospedali, case di cura, ricoveri e centri accoglienza per anziani e disabili, istituti di detenzione e rieducazione, caserme.

5. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 in forma itinerante o su posteggio in aree pubbliche o private e presso il domicilio del cliente salvo quando previsto al successivo art. 10, comma 6.

Art. 2 - Principi generali

1. La disciplina dell'attività di cui al presente regolamento e i criteri, modi e forme di abilitazione all'esercizio della stessa si fondano, in particolare, sui seguenti principi generali: principio di buon andamento ed imparzialità, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, di efficacia, economicità e pubblicità dell'azione amministrativa nonché di recupero dell'efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, ai sensi delle normative vigenti; principi della semplificazione documentale e amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e alle altre leggi statali e regionali in materia con particolare riguardo a quanto disposto dalla L.R. 20 gennaio 1995 n.9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti" in riferimento al dettato dell'articolo 29 della legge 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 22 della legge n. 15 dell'11 febbraio 2005.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme contenute in particolare:

nel Titolo V della Costituzione "Le Regioni, le Province, i Comuni";

nella legge 5.6.2003 n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.";

nella legge 14.2.1963 n. 161 "Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini" e successive modificazioni e integrazioni;

nella legge 8.8.1985 n. 443 "Legge-quadro per l'artigianato" e successive modificazioni ed integrazioni;

nella legge 17 agosto 2005 n.174 "Disciplina dell'attività di acconciatore";

nella legge 4 gennaio 1990 n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista" e relativa normativa regionale di attuazione

nella legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni e nella legge regionale 9/95 richiamate al comma precedente del presente articolo;

nel D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

3. Tutte le domande e/o comunicazioni previste dal presente Regolamento devono essere presentate o inviate esclusivamente al:

Comune di Fucecchio
Settore Assetto del Territorio e Ambiente
Sportello Unico Attività Produttive
Piazza Amendola 17 - 50054 Fucecchio

e devono essere compilate sugli appositi moduli.

4. Tutti i termini per la conclusione dei singoli procedimenti, o parti di essi, indicati nel presente regolamento decorrono esclusivamente dalla data di ricevimento/arrivo della domanda e/o della comunicazione presso lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).

5. Non è necessaria formale comunicazione di avvio del procedimento, valendo a tale effetto la

ricevuta rilasciata dall'Ufficio Protocollo del Comune di Fucecchio o la ricevuta di ritorno postale o l'attestazione di invio da parte dei mezzi di trasmissione telematica fermo restando quanto stabilito al comma precedente.

Art. 3 - Esercizi misti

1. E' possibile l'esercizio congiunto di più attività, tra loro affini (acconciatore, estetista) in un'unica sede sia da parte di una unica impresa autorizzata all'esercizio di entrambe le attività o da parte di imprese distinte ciascuna autorizzata per la relativa attività.
2. Negli esercizi di cui al presente articolo i locali dove vengono svolte le attività devono essere distinti e possono essere utilizzate in comune le strutture destinate al pubblico quali servizi igienici, ricezione, attesa, purchè risultino adeguate alle reali necessità.
3. Nel caso sia svolta contemporaneamente l'attività di estetista e quella di acconciatore in una delle forme di società previste dalla Legge 08.08.1985 n. 443, i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle medesime.
4. Le attività in questione possono essere oggetto di separati atti di disposizione.

Art. 4 - Forme di esercizio delle attività

1. Le attività di cui del presente regolamento possono essere esercitate in forma di impresa individuale (anche costituita in forma di impresa familiare) o di società, nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla Legge 08.08.1985 n. 443 (come modificata dalla legge 20.05.1997 n. 133) se trattasi di impresa artigiana.
2. Il titolare, i soci e gli addetti devono essere in possesso delle qualificazioni previste dalle qualificazioni professionali previste dalle vigenti normative nazionali e/o regionali in materia.
3. Ad una stessa impresa artigiana è consentito svolgere la propria attività di acconciatore o estetista in più sedi, previo ottenimento dei relativi titoli abilitativi come previsti dal presente regolamento, a condizione che l'impresa sia in grado di garantire in ciascuna sede la presenza costante di un collaboratore familiare, o di un socio lavorante, o di un addetto dotati della relativa qualificazione professionale. L'addetto può prestare la propria opera in qualità di dipendente, o in virtù di altro rapporto o tipologia di lavoro prevista dalle vigenti disposizioni legislative in materia, per le imprese di cui al presente comma.
4. Le imprese societarie diverse da quelle previste dalla Legge 08.08.1985 n. 443 o non più ascrivibili all'albo delle imprese artigiane possono esercitare le attività di acconciatore ed estetista a condizione che venga indicata la persona che assume la direzione dell'azienda che deve essere in possesso della relativa qualificazione professionale. Tale persona può prestare la propria opera in qualità di dipendente o in virtù di altro rapporto o tipologia di lavoro prevista dalle vigenti disposizioni legislative in materia per le imprese di cui al presente comma. In tali imprese, se di estetista, anche il socio può assumere, ai sensi di quanto previsto all'art. 4 comma 3 della Legge 04.01.1900 n. 1, la direzione dell'azienda se esercita professionalmente tale attività e sia in possesso della relativa qualificazione professionale.

TITOLO II - ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

Art. 5 - Definizione delle attività e modalità di svolgimento

1. L'attività di ACCONCIATORE comprende tutti i trattamenti e i servizi, esercitati su persone di entrambi i sessi, volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

2. Le singole prestazioni di cui al comma precedente possono svolgersi solo con l'uso delle attrezzature e alle condizioni di cui agli allegati del presente regolamento.

Non sono comprese nelle attività di acconciatore, e dunque non sono soggette al presente regolamento, le attività di lavorazione del capello che non comportino prestazioni applicative sulla persona ma unicamente la produzione di un bene commerciale.

3. Chiunque eserciti o intenda esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi e nelle forme consentite dal presente regolamento deve essere provvisto di apposita abilitazione amministrativa ai sensi del presente regolamento.

4. Gli acconciatori, nell'esercizio della loro attività, possono svolgere semplici e limitate prestazioni di manicure e pedicure estetico. Tali attività accessorie devono essere svolte nel rispetto di quanto per queste specificatamente previsto nell'allegato C) del presente regolamento e nelle Disposizioni igieniche di cui all'allegato D), sempre del presente regolamento, per ciò che concerne, in particolare, la disinfezione ad alto livello o la sterilizzazione di strumenti ed oggetti non monouso.

5. Gli acconciatori possono, nei locali in cui svolgono l'attività, vendere oppure fornire alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche ed affini o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti ed ai servizi effettuati, senza necessità del conseguimento delle abilitazioni al commercio al dettaglio in sede fissa, di cui alle normative vigenti e fatte comunque salve le limitazioni e le autorizzazioni previste da leggi speciali.

6. Gli esercenti l'attività di cui al presente titolo hanno l'obbligo di esporre al pubblico, in modo ben visibile, nei locali sede dell'attività:

il titolo abilitativo all'attività di cui al presente regolamento ed eventuali integrazioni o comunicazioni prodotte o trasmesse agli uffici comunali competenti in relazione allo stesso;

l'orario di apertura e chiusura adottato dall'esercizio nel rispetto delle vigenti ordinanze sindacali in materia nonché il periodo di chiusura per ferie che devono essere, altresì, visibili dall'esterno;

le tariffe delle prestazioni praticate.

7. Nella conduzione igienica dei propri esercizi e nello svolgimento delle attività, gli acconciatori devono attenersi alle disposizioni di cui all'allegato D) del presente regolamento.

8. La sterilizzazione o la disinfezione ad alto livello di strumenti ed oggetti non monouso può avvenire esclusivamente a mezzo degli apparecchi e secondo le procedure di cui al suddetto allegato D).

Per assicurare il rispetto di quanto sopra, gli esercenti devono tenere a disposizione delle competenti autorità preposte al controllo un documento, datato e sottoscritto dal titolare dell'azienda, contenente i dati tecnici, le informazioni e le istruzioni di funzionamento degli apparecchi e quant'altro in uso, per i fini suddetti, presso l'esercizio.

9. Gli esercenti devono tenere altresì sempre a disposizione delle competenti autorità di controllo le certificazioni di conformità C.E. e/o dichiarazioni di conformità alle vigenti normative tecniche di settore degli impianti elettrici e termici, nonché delle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche in uso.

Art. 6 - Requisiti per l'attività di acconciatore

1. Al fine di conseguire l'abilitazione per lo svolgimento dell'attività di acconciatore occorre: il possesso dei requisiti morali, con particolare riferimento alla L. 575/1965 e al D.Lgs. 490/1994 e loro successive modificazioni ed integrazioni, da parte:

del titolare nell'impresa individuale;

di tutti i soci nelle società in nome collettivo;

dei soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;

di tutti coloro che hanno poteri di rappresentanza e amministrazione nelle società di capitali;

il possesso dei requisiti professionali da parte del Responsabile tecnico di cui all'art.3, comma

5, della legge 174/2005;

la conformità urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria dei locali sede di svolgimento dell'attività;

il rispetto delle distanze minime dagli esercizi preesistenti, come individuate dal successivo articolo 10.

Art. 7 - Disposizioni transitorie per l'attività di barbiere

1. Come previsto all'art. 6 comma 4 della Legge 174/2005, dalla sua entrata in vigore le autorizzazioni comunali sono rilasciate esclusivamente per l'esercizio dell'attività di acconciatore.

2. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge 174/2005, risultano in possesso della qualificazione di barbiere ed esercitano attività autorizzata di barbiere possono continuare a svolgere tale attività.

3. A tali soggetti è consentito trasferire la propria attività sul territorio comunale nel rispetto delle distanze minime da altre attività di barbiere esistenti così come indicate nell'allegato B e nell'art 10 e tenendo conto delle Zone così come delimitate negli allegati del presente Regolamento.

4. Le distanze minime dagli esercizi preesistenti sono accertate dalla Polizia Municipale e calcolate sul percorso pedonale più breve sulla pubblica via o su aree gravate da servitù di pubblico passaggio o comunque ad uso pubblico, avendo riguardo al punto centrale delle porte d'accesso più prossime degli esercizi stessi.

5. E' consentito, inoltre, il trasferimento in proprietà o in gestione di un esercizio autorizzato di barbiere esclusivamente a soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge 174/2005, risultino:

- a) essere in possesso della qualificazione di barbiere.
- b) esercitare l'attività autorizzata di barbiere o abbiano precedentemente esercitato tale attività.

TITOLO III - ATTIVITA' DI ESTETISTA

Art. 8 - Definizione delle attività e modalità di svolgimento

1. L'attività di ESTETISTA comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerne e proteggerne l'aspetto estetico e di migliorarlo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione di inestetismi presenti.

2. Tale attività può essere svolta mediante tecniche manuali anche con l'utilizzazione delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico, escluso il laser estetico, di cui all'art. 1 comma 3 della legge regionale n. 74 del 17 ottobre 1994 (riportate nell'Allegato E del presente regolamento) ed eventuali altre consentite dalla normativa vigente tenendo conto dell'evoluzione tecnologica del settore, nonché con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti dalla legge 11 ottobre 1986 n. 713.

3. Sono escluse dall'attività di estetica le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

4. Chiunque eserciti o intenda esercitare l'attività di estetista nei luoghi e nelle forme consentite dal presente regolamento deve essere provvisto di apposita abilitazione amministrativa ai sensi del presente regolamento.

5. Gli estetisti possono, nei locali in cui svolgono l'attività, vendere oppure fornire alla propria

clientela i prodotti cosmetici ed estetici strettamente connessi alle attività stesse (anche al fine della continuità dei trattamenti in corso) senza necessità del conseguimento delle abilitazioni al commercio al dettaglio in sede fissa di cui alle normative vigenti e fatte comunque salve le limitazioni e le autorizzazioni previste da leggi speciali.

6. Gli esercenti l'attività di cui al presente titolo hanno l'obbligo di esporre al pubblico in modo ben visibile, nei locali sede dell'attività:

il titolo abilitativo all'attività di cui al presente regolamento ed eventuali integrazioni o comunicazioni prodotte o trasmesse agli uffici comunali competenti in relazione allo stesso;
l'orario di apertura e chiusura adottato dall'esercizio nel rispetto delle vigenti ordinanze sindacali in materia nonché il periodo di chiusura per ferie che devono essere, altresì, visibili dall'esterno;
le tariffe delle prestazioni praticate.

7. Nella conduzione igienica dei propri esercizi e nello svolgimento delle attività, gli estetisti devono attenersi alle prescrizioni di cui all'allegato D) del presente regolamento.

8. La sterilizzazione o la disinfezione ad alto livello di strumenti ed oggetti non monouso può avvenire esclusivamente a mezzo degli apparecchi e secondo le procedure di cui al suddetto allegato D). Per assicurare il rispetto di quanto sopra, gli esercenti devono tenere a disposizione delle competenti autorità preposte al controllo un documento, datato e sottoscritto dal titolare dell'azienda, contenente i dati tecnici, le informazioni e le istruzioni di funzionamento degli apparecchi e quant'altro in uso, per i fini suddetti, presso l'esercizio.

9. Gli esercenti devono tenere altresì sempre a disposizione delle competenti autorità di controllo le certificazioni e/o dichiarazioni di conformità alle vigenti normative tecniche di settore degli impianti elettrici e termici dell'esercizio, nonché delle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche in uso. In particolare gli estetisti devono essere provvisti dei certificati di conformità C.E. e regole tecniche di esercizio delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico, di cui al comma 2 del presente articolo, regolarmente installate e/o presenti presso l'esercizio.

Art. 9 - Requisiti per l'attività di estetista

1. Al fine di conseguire l'abilitazione allo svolgimento dell'attività di estetista occorre:

a) il possesso dei requisiti morali, con particolare riferimento alla L.575/65 e al D.P.R. 490/1994 e loro successive modificazioni ed integrazioni, da parte:

- del titolare nell'impresa individuale;
- di tutti i soci nelle società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;
- del socio unico nelle società a responsabilità limitata di cui all'art. 3 comma 3 lettera a) della legge 443/85 come modificata dalla legge 133/97;
- di tutti coloro che hanno poteri di rappresentanza e amministrazione nelle società di capitali;

b) il possesso delle qualificazioni professionali da parte dei soggetti che ne sono tenuti ai sensi della vigente normativa nazionale e/o regionale;

c) la conformità urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria dei locali sede di svolgimento dell'attività;

d) il rispetto delle distanze minime dagli esercizi preesistenti come individuate dal successivo art. 10.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 10 - Distanze minime fra esercizi

1. Nel caso di insediamento di un nuovo esercizio per lo svolgimento dell'attività di acconciatore e/o estetista, per ciascuna Zona come delimitata nell'allegato A) del presente regolamento, devono essere rispettate le distanze minime, di cui all'allegato B) sempre del presente regolamento, dagli esercizi similari preesistenti. Le stesse distanze devono essere

rispettate nel caso di trasferimento di sede di un esercizio già autorizzato o abilitato all'attività in una Zona diversa da quella di originaria ubicazione.

2. Nel caso di trasferimento di sede di un esercizio già autorizzato o abilitato all'attività all'interno di una stessa Zona, deve essere rispettata una distanza di almeno 100 metri dall'esercizio simile più vicino ubicato nella medesima Zona. Nella Zona 1A tale distanza è ridotta a 50 metri.

3. All'impresa che risulti in possesso di sfratto esecutivo documentato, esclusi i casi di sfratto per morosità o risoluzione consensuale del contratto di locazione, è consentito il trasferimento di sede all'interno della medesima zona con abbattimento del 50% della distanza, come definita all'allegato B), rispetto all'esercizio simile più vicino ubicato nella medesima zona.

4. Le distanze minime dagli esercizi preesistenti di cui ai commi precedenti sono accertate dalla Polizia Municipale e calcolate sul percorso pedonale più breve, sulla pubblica via o su aree gravate da servitù di pubblico passaggio o comunque ad uso pubblico, avendo riguardo al punto centrale delle porte d'accesso più prossime degli esercizi stessi. Qualora tra due esercizi simili intercorra un confine di zona, la distanza dovrà essere calcolata sulla base della media aritmetica tra le distanze ottimali definite dal presente regolamento per le singole zone interessate.

5. L'insediamento o il trasferimento di un esercizio di acconciatore e/o estetista all'interno di un Centro Commerciale (autorizzato come tale in base alle vigenti disposizioni che regolano il commercio al dettaglio in aree private in sede fissa) è soggetto al rispetto delle distanze di cui al presente articolo.

6. Le attività di acconciatore e/o estetista che si svolgano all'interno di:

caserme

case di cura e ospedali,

ricoveri e centri di accoglienza per anziani e disabili;

istituti di detenzione e rieducazione,

strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere

non sono soggette al rispetto delle distanze minime, purché siano rivolte esclusivamente a favore di coloro che sono alloggiati o accolti all'interno di tali strutture (anche per periodi provvisori) e non sono in alcun caso trasferibili in altra parte del territorio comunale. Tali esercizi non dovranno avere accesso diretto dalla pubblica via e non potranno essere segnalati con targhe o insegne visibili dall'esterno degli edifici in cui sono allocati.

7. Presso gli ospedali, case di cura e ricoveri e centri per anziani e disabili, nonché presso le abitazioni private, l'attività di acconciatore e/o estetista può essere esercitata, a favore di persone con difficoltà di deambulazione o al letto degli ammalati non di malattie infettive in fase contagiosa, da parte di personale qualificato di esercizi autorizzati in sede fissa. La non contagiosità della malattia deve essere attestata dal medico di famiglia, dai responsabili delle strutture suddette o dei reparti di degenza. Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, nonché anch'essi accuratamente sterilizzati o disinfettati prima e dopo il singolo uso secondo le procedure previste dal presente regolamento.

8. Resta fermo, per gli esercizi di cui commi 4 e 5, il rispetto dei requisiti strutturali, igienico sanitari e di sicurezza per i locali e la conduzione delle attività previsti dal presente regolamento.

Art. 11 - Abilitazione amministrativa all'esercizio dell'attività'

1. L'apertura, il trasferimento di sede, le modifiche o adeguamenti dei locali di esercizio dell'attività di acconciatore e/o estetista possono essere effettuati solo previa autorizzazione rilasciata dalla Amministrazione comunale.

2. L'ampliamento dei locali è consentito unicamente o in locali attigui al locale autorizzato o in locali ubicati su altri piani dello stesso immobile, purché fra loro internamente comunicanti. Nel caso che dall'ampliamento o, comunque, dalla modifica o adeguamento dei locali, derivi l'apertura di un nuovo o diverso accesso per l'utenza, non vengono riconsiderate le distanze dagli esercizi preesistenti di cui al precedente articolo 10, purché l'ampliamento o le altre modifiche sopraindicate non avvengano prima di un anno dall'autorizzazione all'insediamento dell'esercizio nei locali originari.

3. Sono soggetti a *Denuncia di Inizio Attività* come disciplinata dagli articoli 58 e 59 della L.R. 20 gennaio 1995 n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e accesso agli atti":

il subingresso, senza modifiche o adeguamenti dei locali secondo quanto previsto dal comma precedente, nella titolarità di un esercizio già autorizzato all'attività;

le trasformazioni societarie di imprese già autorizzate o abilitate all'attività;

le modifiche della compagine societaria nelle società di persone ed eventualmente, se diverso dai soci, del legale rappresentante;

la variazione del titolare del requisiti professionali;

la variazione del legale rappresentante o comunque di chi ha poteri di amministrazione nelle società di capitali.

4. Le abilitazioni amministrative di cui ai precedenti commi sono valide per l'esercizio dell'attività e per i locali in esse individuati dove l'attività stessa si svolge.

5. Le trasformazioni di società, le variazioni di titolare del requisito professionale, del legale rappresentante, della denominazione o ragione sociale, della compagine sociale, devono essere comunicate al Comune entro sessanta giorni dal giorno nel quale intervengono tale trasformazioni o variazioni e non implicano il rilascio di una nuova autorizzazione.

6. La cessazione definitiva dell'attività è soggetta a comunicazione da effettuarsi entro e non oltre i 60 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio stesso.

Art. 12 - Parere preventivo

1. Nel caso in cui l'imprenditore abbia individuato un immobile, possibile futura sede delle attività oggetto del presente regolamento, e qualora lo ritenga opportuno prima di avviare l'intero procedimento di cui all'articolo seguente, potrà presentare allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) una richiesta di parere preventivo volta ad accertare se il locale individuato rispetta il criterio delle distanze minime da altre attività simili previste dall'allegato B del presente regolamento. La richiesta in oggetto, da effettuarsi preferibilmente su apposita modulistica predisposta dai competenti uffici dell'Amministrazione comunale, e compilata in ognuna delle parti indicate, deve contenere:

dati anagrafici del richiedente;

dichiarazioni e/o autocertificazioni rilasciate sotto la responsabilità del/i dichiarante/i sul possesso dei requisiti professionali previsti dal presente Regolamento, o copia attestazione comprovante il possesso del requisito professionale;

esatta ubicazione (Via, Piazza, ecc. e numero civico) dei locali individuati come possibile futura sede dell'attività, eventualmente specificata da tavola planimetrica con indicazione della precisa localizzazione e delle distanze minime dagli esercizi simili esistenti.

2. La richiesta di parere preventivo di cui al comma precedente vengono esaminate secondo l'ordine cronologico di ricevimento da parte dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).

3. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive a seguito di accertamento da parte della Polizia Municipale della sussistenza delle distanze minime previste dal regolamento, provvederà ad informare l'interessato circa l'esito della verifica.

4. La conclusione con esito positivo della richiesta di parere preventivo non costituisce alcun diritto o prelazione a favore del richiedente circa l'eventuale rilascio della autorizzazione.

5. Il termine di conclusione del procedimento inerente la richiesta di parere preventivo è stabilito in 20 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Art. 13 - Contenuti della domanda di autorizzazione e procedimento autorizzatorio

1. La domanda di autorizzazione di cui al precedente articolo 11 comma 1 è da effettuarsi su apposita modulistica predisposta dai competenti uffici dell'Amministrazione comunale e deve essere compilata in ognuna delle parti indicate in relazione al tipo di autorizzazione richiesta e, in particolare, deve contenere:

dati anagrafici del richiedente;

dati dell'impresa ed eventuale autocertificazione della sua iscrizione, se già avvenuta, agli Albi delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA);

dichiarazioni e/o autocertificazioni, rilasciate sotto la responsabilità del/i dichiarante/i sul possesso dei requisiti morali e professionali di cui al presente Regolamento, o copia attestazione comprovante il possesso del requisito professionale;

ubicazione dei locali di svolgimento dell'attività e dichiarazione della conformità della destinazione d'uso degli stessi con l'insediamento di un esercizio di acconciatore o estetista; indicazione, anche attraverso planimetrie in scala 1:100 accompagnate da relazione tecnica descrittiva, delle caratteristiche dei locali medesimi, della loro localizzazione (piano terra, primo piano, ecc.) e condizioni di accessibilità;

progetto definitivo, presentato con apposita relazione tecnica e corredato di planimetrie in scala 1:100, dell'insediamento, di cui al precedente punto d), dell'attività di acconciatore e dichiarazione, avallata da attestazione resa da tecnico abilitato, della rispondenza e conformità del progetto ai requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza dei locali, degli arredi e delle attrezzature di cui all'allegato C) del presente regolamento. La relazione e la planimetria di cui al presente punto dovranno, in particolare, evidenziare il posizionamento delle attrezzature e degli arredi e l'indicazione dello schema di raccolta e smaltimento dei liquami;

dichiarazione e/o valutazione previsionale di impatto acustico in osservanza della regolamentazione comunale in materia.

2. Le domande di cui al comma precedente vengono esaminate secondo l'ordine cronologico di ricevimento da parte dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).

3. L'Ufficio SUAP provvederà, entro cinque giorni dal ricevimento della domanda, a richiedere l'accertamento da parte della Polizia Municipale della verifica della sussistenza delle distanze minime di cui all'articolo 10 e ad informare di ciò il richiedente l'autorizzazione, avvertendolo nel contempo della documentazione eventualmente mancante che potrà essere integrata entro i 40 giorni successivi dal ricevimento della richiesta, pena la decadenza della domanda. In tal caso il termine di conclusione del procedimento inerente alla richiesta di autorizzazione si interrompe e comincia nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste. Qualora per lo stesso locale sia già stata presentata dallo stesso soggetto richiesta di parere preventivo, ai sensi del precedente art. 12, conclusasi con esito positivo, non si procederà ad una nuova verifica delle distanze minime, purchè nel frattempo non siano intervenuti cambiamenti nell'assetto degli esercizi autorizzati nella stessa zona.

4. Entro sette giorni dal ricevimento della richiesta di accertamento delle distanze minime rispetto agli esercizi similari autorizzati nella medesima zona ai sensi del presente regolamento, la Polizia Municipale dovrà dare comunicazione al SUAP, anche tramite posta elettronica o fax, dell'esito della verifica delle distanze minime previste dal presente regolamento.

5. In caso di accertamento negativo della verifica delle distanze minime, si procederà all'avvio del procedimento per il diniego dell'autorizzazione.

6. Qualora sussista il rispetto delle distanze da altri esercizi similari, ai sensi del presente regolamento, e nel caso in cui siano verificati il possesso del requisito professionale per l'esercizio dell'attività, nonché la conformità urbanistico-edilizia dei locali da parte del Servizio Edilizia, il SUAP provvederà immediatamente a trasmettere copia della richiesta di autorizzazione completa degli allegati alla Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio,

ai fini dell'accertamento dei requisiti igienico sanitari dei locali. L'Azienda Sanitaria dovrà esprimere il proprio parere e trasmetterlo al SUAP, anche tramite fax, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Eventuali richieste di integrazioni e/o chiarimenti da parte dell'Azienda Sanitaria dovranno essere inviate al SUAP, anche tramite fax, entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, il quale provvederà immediatamente a richiedere al richiedente l'autorizzazione la documentazione integrativa. In tal caso il termine di conclusione del procedimento inerente alla richiesta di autorizzazione si interrompe e comincia nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste. La presentazione della documentazione integrativa dovrà essere effettuata entro i termini indicati al precedente comma 3.

7. Il termine di conclusione del procedimento inerente alla richiesta di autorizzazione è stabilito in 60 giorni dalla data di presentazione della domanda purché formalmente regolare e completa della documentazione di cui al comma 1.

8. Entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, il titolare deve eseguire le opere e i lavori per la realizzazione del progetto di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo e deve aver conseguita, laddove necessaria, l'agibilità dei locali a norma del Regolamento Edilizio comunale. Qualora ciò non avvenga, l'autorizzazione rilasciata deve considerarsi decaduta.

9. Il termine di cui al precedente comma può essere prorogato, per un periodo massimo di ulteriori sei mesi e per non più di due volte, su richiesta scritta del richiedente l'autorizzazione, in tutti i casi in cui questi possa dimostrare che le opere e i lavori hanno subito ritardi non dipendenti dalla volontà del richiedente. Anche nel caso di concessione di proroga, al termine dei lavori o delle opere intraprese, l'attività nei nuovi locali (in caso di autorizzazione ad una nuova apertura o di trasferimento di sede) o nei locali modificati non potrà essere avviata fino al conseguimento della agibilità degli stessi, se necessaria, a norma del Regolamento Edilizio comunale.

10. Gli esercizi autorizzati all'apertura o al trasferimento di sede non potranno essere oggetto di atti di disposizione (per es. compravendita, affitto d'azienda ecc) fino, rispettivamente, alla loro attivazione o effettivo svolgimento dell'attività nella nuova sede da parte del soggetto titolare dell'autorizzazione.

11. In caso di trasferimento di sede, ai fini del calcolo delle distanze dagli esercizi preesistenti di cui al precedente articolo 10, l'esercizio è da intendersi non più presente nella ubicazione originaria dalla data del rilascio dell'autorizzazione al trasferimento medesimo. Gli operatori interessati potranno tuttavia proseguire l'attività nella sede originaria fino all'attivazione dell'esercizio nella nuova ubicazione, e comunque non oltre sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione al trasferimento.

Art. 14 - Denuncia di inizio attività

1. Le attività di cui all'articolo 11 comma 3 del presente regolamento hanno rilievo ed effetti, ai fini di quanto disciplinato e disposto dal presente regolamento, dalla data di presentazione della Denuncia di Inizio di Attività ai competenti uffici comunali.

2. La Denuncia di Inizio di Attività dovrà essere prodotta negli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione comunale e contenere, in particolare e secondo i casi a cui si riferisce, i dati e le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c) del comma 1 dell'articolo 13.

3. La Denuncia di Inizio Attività a seguito di subingresso deve essere presentata al SUAP prima dell'inizio attività e comunque:
entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio
entro un anno dalla morte del titolare

4. In caso di subingresso per atto di disposizione tra vivi, la Denuncia di Inizio Attività (DIA) è presentata dal subentrante, dichiarando che non sono intervenute modifiche o adeguamenti dei

locali che necessitino di autorizzazione ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 11 comma 1.

5. In caso di subingresso mortis causa la Denuncia di Inizio Attività è presentata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'art. 1105 del Codice Civile, un unico rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.

Art. 15 - Controlli e sanzioni

1. Gli agenti di Polizia Municipale e degli altri enti ed organismi accertatori autorizzati, ai fini del controllo delle attività di acconciatore e/o estetista, possono accedere in tutti i locali in cui vengono svolte.

2. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento e l'applicazione delle relative sanzioni sono disciplinate dalle disposizioni contenute nell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, nella Legge n. 689 del 24 novembre 1981, nei regolamenti comunali e nelle ordinanze sindacali.

3. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 80 ad un massimo di euro 500, con possibilità di pagamento in misura ridotta.

La stessa sanzione si applica nei seguenti casi :

mancata osservanza degli orari di apertura, dei turni di chiusura e periodo di chiusura per ferie comunicato al Comune;

omessa esposizione o esposizione non visibile dall'esterno dell'esercizio degli orari di apertura, dei turni di chiusura e del periodo di chiusura per ferie

omessa esposizione o esposizione non visibile al pubblico dell'autorizzazione o del titolo abilitativo alle attività e della tabella contenente i prezzi praticati.

Art. 16 - Provvedimenti inibitori dell'attività

1. Nei casi in cui le attività previste dal presente regolamento siano esercitate senza la prescritta abilitazione amministrativa, l'autorità comunale competente ordina la cessazione immediata della stessa, disponendo altresì l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza di tale cessazione entro 3 giorni dalla notifica del relativo provvedimento.

2. Qualora, in ogni momento, negli esercizi autorizzati venga rilevata la mancanza o il venir meno dei requisiti igienico-sanitari o degli altri previsti dal presente regolamento per lo svolgimento dell'attività di acconciatore e/o estetista, o sia comunque ravvisato pericolo per la salute o la sicurezza degli utenti o degli addetti, il competente organo dell'Amministrazione comunale dispone la sospensione immediata dell'attività, intimando all'interessato di conformarsi, ove possibile, alle prescrizioni impartite e alle normative vigenti in un termine di 180 giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Decorso tale termine, in caso di inottemperanza, si applica quanto previsto dal successivo art. 17 comma 2.

3. In caso di particolare gravità o di recidiva di una stessa violazione del presente regolamento nell'arco di 12 mesi dall'accertamento della precedente violazione, l'autorità comunale competente, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni di cui al precedente articolo 15 e previa diffida, può disporre la sospensione dell'attività di acconciatore e/o estetista da un minimo di 1 giorno ad un massimo di 10 giorni.

Art. 17 - Decadenza e revoca dei titoli abilitativi all'attività

1. I titoli abilitativi all'attività di cui al presente regolamento decadono:

qualora, entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di sede, l'attività non venga effettivamente avviata o ripresa nella nuova sede, salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 9, del presente regolamento;

per sospensione dell'attività per oltre sei mesi consecutivi, fatta eccezione per i casi di :
grave indisponibilità fisica del titolare, se trattasi di impresa individuale, o del socio unico lavorante, se trattasi di società artigiana;
demolizione, sinistro o lavori di ristrutturazione dei locali o dell'immobile sede dell'attività;
per sfratto non dovuto a morosità.

In tali casi, che devono essere debitamente documentati, può essere concesso, su richiesta dell'interessato, un congruo periodo di proroga la cui durata non può comunque essere superiore ad un anno. Le decadenze di cui al presente comma sono pronunciate dall'autorità comunale competente previa notifica all'interessato.

2. E' disposta la revoca del titolo abilitativo all'attività qualora non si ottemperi alle prescrizioni intimaste secondo quanto disposto dal precedente articolo 16 comma 2, e comunque ove non sia sanabile il venir meno dei requisiti soggettivi o oggettivi che avevano consentito il rilascio dell'autorizzazione o abilitazione all'attività.

3. Oltre a quanto previsto ai commi precedenti, la decadenza o la revoca dei titoli abilitativi all'attività di cui al presente regolamento operano nei casi di dichiarazioni mendaci e/o produzione di atti falsi o loro uso, secondo le previsioni del D.P.R. 445/2000.

Art. 18 - Disposizioni transitorie e finali

1. I requisiti strutturali e funzionali di cui all'allegato C) del presente regolamento non si applicano agli esercizi autorizzati, alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Gli esercizi di cui al comma precedente dovranno comunque adeguarsi ed attenersi alle disposizioni igienico-sanitarie e di sicurezza per la conduzione della attività di cui all'allegato D) del presente regolamento (in particolare per la sterilizzazione e disinfezione ad alto livello di strumenti ed oggetti non monouso), nonché dotarsi delle attrezzature di cui all'allegato C) (armadietti, asciugamani monouso, sapone a dispenser, contenitori per la biancheria sporca e rifiuti solidi, ecc.) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua esecutività secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari e da tale data è abrogato il regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 13.10.1992, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 03.02.1995, nonché viene abrogata o disapplicata ogni altra norma o disposizione con esso incompatibile.

4. Il presente regolamento resta in vigore fino alla sua formale abrogazione. Possono esservi apportate modifiche sentite le locali associazioni di categoria degli esercenti le attività di acconciatore e/o estetista e l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente. Le modifiche degli allegati C) e D) potranno intervenire con adozione di apposito provvedimento da parte della Giunta Municipale in relazione a modificazioni delle normative tecniche di riferimento.

ALLEGATO A

DELIMITAZIONE DELLE ZONE

Zona 1 (Centro Storico) suddivisa in :

Sottozona 1A – Centro Storico alto

Sottozona 1B – Resto del Centro Storico

Zona 2 – Resto del Capoluogo

Zona 3 – Frazioni Piana (Ponte a Cappiano, Le Botteghe, San Pierino)

Zona 4 – Frazioni Collina (Massarella, Querce, Pinete, Biagioni, Torre, Galleno)

(COME DA ALLEGATA TAVOLA PLANIMETRICA)

DESCRIZIONE DEI CONFINI

SOTTOZONA 1A – CENTRO STORICO ALTO

(confine da ovest verso est)

partendo dall'incrocio tra Corso Matteotti e Via Trento, si prosegue lungo Via Trieste (tutta esclusa) fino ad incontrare Piazza La Vergine (tutta esclusa), si continua lungo Via Sotto la Valle (esclusa) fino all'incrocio con Via Bonaparte, si prosegue per la stessa (esclusa) in direzione ovest fino ad incontrare Via Maestro da Fucecchio (esclusa), si prosegue lungo la stessa fino ad incontrare Via Nuova della Ferruzza (esclusa) e poi lungo la stessa fino al Vicolo delle Carbonaie (includendo il lato destro e sinistro), fino ad incontrare Via delle Carbonaie (includendo il lato destro e sinistro, escludendo i civici 2 e 4) dal civico 4 si prosegue sulla congiungente fino ad attraversare Via Nelli (includendo tutto il lato destro e sinistro di quest'ultima) si prosegue lungo Via Checchi (includendo il lato destro e sinistro) fino ad arrivare a Piazza Amendola (tutta inclusa), si prosegue lungo Via del Giglio (includendo il lato destro e sinistro) e poi lungo Via Lamormara (esclusa) fino all'incrocio con Via Trento e Via Trieste.

SOTTOZONA 1B – RESTO DEL CENTRO STORICO

(confine da ovest verso est)

Partendo da Piazza Montanelli (tutta inclusa), si prosegue lungo Corso Matteotti (includendo il lato destro e sinistro) fino all'incrocio con Via Trento e Via Lamarmora, si continua poi lungo Via Lamarmora (includendo il lato destro e sinistro) fino all'incrocio con Via Del Giglio (esclusa), si prosegue fino a Piazza Amendola (esclusa), continuando lungo Via Checchi (esclusa) fino ad incontrare Via Nelli (esclusa), dall'angolo tra Via Nelli e Piazza Montanelli si prosegue sulla congiungente fino ad arrivare all'altezza del civico 4 di Via delle Carbonaie, da qui si prosegue lungo quest'ultima (tutta esclusa tranne i civici 2 e 4) fino ad incontrare il Vicolo delle Carbonaie (escluso), da qui fino a Via Nuova della Ferruzza (inclusa), poi lungo Via Maestro da Fucecchio (inclusa) fino ad incontrare Via Napoleone Bonaparte. Da questa (inclusa) in direzione ovest fino ad incontrare Piazza della Ferruzza (esclusa), si prosegue lungo Viale Buozzi (includendo il lato destro e sinistro) fino a Via Landini Marchiani (includendo il lato destro e sinistro) ricollegandosi a Piazza Montanelli.

ZONA 2 – RESTO DEL CAPOLUOGO

(confine da ovest verso est)

Partendo dal confine con il Comune di Santa Croce sull'Arno, si segue il fiume Arno fino al confine con il Comune di Cerreto Guidi, da qui si prosegue verso nord sempre lungo il confine con il Comune di Cerreto Guidi fino all'altezza indicata in planimetria, e da qui in direzione sud, comprendendo Via Valpinzana, fino all'incrocio con la Strada Provinciale 11 (Circonvallazione). Da qui proseguendo sulla medesima (tutta inclusa) in direzione nord-ovest fino al Rio di Fucecchio, da quest'ultimo (incluso) si prosegue lungo Via di Burello (inclusa), fino all'altezza indicata in planimetria, fino a riprendere il Rio di Fucecchio (incluso). Da qui come indicato in planimetria fino a riprendere la Strada Provinciale 11 (inclusa) fino al confine con il Comune di Santa Croce sull'Arno.

Dalla perimetrazione sopradescritta devono essere escluse le zone 1A e 1B, come già delimitate.

ZONA 3 – FRAZIONI PIANA

(confine da ovest verso est)

area sud (San Pierino)

Partendo dal confine con il Comune di Santa Croce sull'Arno, si segue il fiume Arno fino al confine con il Comune di Cerreto Guidi, da qui si prosegue verso sud seguendo il confine del territorio comunale con il Comune di Cerreto Guidi e poi con il Comune di San Miniato fino ad incrociare di nuovo il fiume Arno.

Area nord (Ponte a Cappiano – Le Botteghe)

(confine da ovest verso est)

Partendo dal confine con il Comune di Santa Croce sull'Arno, lungo la Strada Provinciale 11

(esclusa) fino all'incrocio con Via Taccino, si prosegue verso nord fino ad incontrare il Rio di Fucecchio, da qui proseguendo verso Via di Burello (esclusa) fino ad incrociare nuovamente il Rio di Fucecchio (escluso). Da qui fino all'intersezione con la Strada provinciale 11 (esclusa) si prosegue lungo la stessa (esclusa) fino all'altezza indicata in planimetria in direzione nord est, escludendo Via Valpinzana fino ad incontrare il confine con il Comune di Cerreto Guidi. Da qui in direzione est si prosegue lungo tutto il confine con il Comune di Cerreto Guidi fino ad incontrare il Canale Maestro e da qui lungo il corso del medesimo (incluso) fino al Rio del Ramone (incluso) e poi fino all'incrocio con Via Ramoni (inclusa) proseguendo lungo la stessa, in direzione ovest, come indicato in planimetria, fino ad arrivare al confine con il Comune di Santa Croce sull'Arno. Da qui in direzione sud lungo il confine con il Comune di Santa Croce sull'Arno fino ad incontrare la Strada provinciale 11.

ZONA 4 – FRAZIONI COLLINA
(confine da ovest verso est)

Partendo dal confine con il Comune di Santa Croce sull'Arno, in direzione est, come indicato in planimetria fino ad incrociare Via Ramoni, si prosegue lungo la stessa fino a Rio del Ramone poi andando verso sud lungo il Rio fino ad incontrare il Canale Maestro. Da qui proseguendo verso est lungo il percorso del Canale fino ad incontrare il confine con il Comune di Cerreto Guidi, e da qui lungo lo stesso, seguendo il confine del territorio comunale con i Comuni (nell'ordine di percorrenza) di: Cerreto Guidi, Larciano, Ponte Buggianese, Chiesina Uzzanese, Altopascio, Castelfranco di Sotto e poi di nuovo Santa Croce sull'Arno.

ALLEGATO B

DISTANZE MINIME TRA ESERCIZI

	acconciatori	estetiste
Zona 1A – Centro Storico alto	m 50	m. 50
Zona 1B – Resto del Centro Storico	m 150	m. 200
Zona 2 – Resto del capoluogo	m 200	m. 250
Zona 3 – Frazioni piana	m 250	m. 300
Zona 4 – Frazioni collina	m 300	m. 350

ALLEGATO C

REQUISITI STRUTTURALI, IGIENICO SANITARI E DI SICUREZZA DEI LOCALI, DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

SUPERFICIE OPERATIVA E DI ATTESA

Caratteristiche generali:

Gli esercizi di acconciatore devono disporre di uno o più locali operativi, da destinare all'utenza, al cui interno sono allestite le postazioni di lavoro e la zona per l'attesa dei clienti.

La superficie complessiva di lavoro può essere ricavata anche in vani separati, a condizione che ciascuno di questi disponga di una superficie minima come di seguito indicato.

Superficie dei locali di lavoro e attesa:

Il locale deve disporre di una superficie utile (al lordo degli arredi) proporzionata alle postazioni di lavoro (acconciatura; asciugatura con casco; rasatura della barba; applicazione e messa in posa di tinture e permanenti) per ciascuna delle quali si dovrà attribuire una superficie equivalente di ingombro pari a mq 3. Per la postazione dedicata invece al lavaggio si dovrà computare l'effettiva superficie di ingombro del monoblocco o comunque una superficie equivalente di ingombro di almeno mq 2 se la superficie effettiva è inferiore a tale valore.

Per la postazione di lavoro adibita alla preparazione di tinture e permanenti non è fissata una superficie equivalente di ingombro e si potrà ubicarla anche in vani che abbiano una superficie inferiore a quella minima fissata per l'uso lavorativo permanente.

Ogni locale di lavoro permanente dovrà disporre almeno di una superficie minima come previsto dal vigente Regolamento Edilizio.

La zona di attesa può essere inserita in un locale di lavoro permanente a condizione che sia disponibile una superficie, *oltre quella operativa, di almeno mq 3*, attrezzata con posti a sedere; nel caso in cui tale zona sia ricavata in un vano separato, la superficie minima del medesimo deve essere pari a mq 6.

Altezza minima:

Gli ambienti operativi, qualunque sia il numero di addetti che operano nell'esercizio, devono avere altezza libera media non inferiore a m 2,70.

L'altezza media dei locali adibiti al lavoro deve comunque garantire il rispetto dei seguenti limiti:

nel caso di soffitti inclinati, la minima altezza del locale non deve essere mai inferiore a m 2,20;

nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezza tra una parte e l'altra del locale, l'altezza minima non deve essere mai inferiore a m 2,40.

La zona di attesa, se ricavata in locali diversi da quelli ad uso lavorativo permanente, deve disporre di un'altezza non inferiore a m 2,40.

Illuminazione:

Gli ambienti di lavoro devono disporre di finestre o altri infissi vetrati in grado di garantire i parametri d'illuminazione naturale prescritti dal Regolamento Edilizio in materia d'illuminazione dei luoghi di lavoro; nel caso di immobili che presentino aperture non in grado di garantire il rispetto di detti parametri, è consentita l'integrazione dell'illuminazione naturale con illuminazione artificiale nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio.

Nei locali esclusivamente destinati all'attesa, l'illuminazione può essere naturale o artificiale, a condizione che l'illuminazione artificiale sia idonea per intensità e qualità e non dia luogo a fenomeni di abbagliamento (Norma UNI 10380).

Aerazione:

Gli ambienti di lavoro e quelli esclusivamente destinati all'attesa devono disporre di finestre o altri infissi apribili in grado di garantire i parametri d'aerazione naturale prescritti dal vigente Regolamento Edilizio in materia d'aerazione dei luoghi di lavoro. In alternativa all'aerazione naturale è consentita l'installazione d'impianti d'aerazione forzata, conformemente al disposto del vigente Regolamento Edilizio, previa progettazione da parte di professionista abilitato, nel rispetto delle norme vigenti (Norma UNI 10339/1995).

Pareti:

Le pareti degli ambienti di lavoro e della zona d'attesa devono disporre di una balza lavabile fino all'altezza di m 2,00 dal pavimento.

Le pareti in prossimità di lavatesta o lavandini devono essere inoltre protette, sempre fino all'altezza di m 2,00 dal pavimento, con materiali impermeabili (es: smalto, laminato plastico, piastrelle, ecc.) in modo da consentire l'immediata detersione e disinfezione in caso di schizzi.

Pavimenti:

I pavimenti devono avere superfici unite e compatte, facilmente lavabili e disinfettabili e antisdrucchiolevoli.

Superfici di lavoro/appoggio:

Le superfici di tutti gli arredi, contenitori e sedute utilizzati nell'esercizio dell'attività di acconciatore devono essere facilmente lavabili e disinfettabili.

Postazione per la rasatura della barba:

Le postazioni per la rasatura della barba dovranno essere corredate, nel loro complesso, di lavabo con acqua corrente calda e fredda, munito di distributore di sapone liquido e distributore di salviette monouso.

La rasatura dovrà essere eseguita utilizzando esclusivamente lamette monouso.

Postazione per il lavaggio dei capelli:

La postazione per il lavaggio dei capelli dovrà essere costituita da poltrone e lavabi regolabili secondo le esigenze di ciascun cliente. Ogni lavandino dovrà essere munito di idoneo sistema per trattenere i capelli, da mantenere costantemente in piena efficienza.

Per la clientela disabile, impossibilitata ad abbandonare la propria sedia a ruote, si dovrà prevedere la possibilità di estrarre, facilmente e rapidamente, una delle poltrone del monoblocco o, in alternativa, si dovrà disporre di un lavandino mobile che possa fruire agevolmente dell'impianto idraulico di uno dei lavatesta fissi.

SERVIZI IGIENICI

Caratteristiche generali:

Ogni esercizio deve disporre dei servizi igienici minimi prescritti per i luoghi di lavoro dal vigente Regolamento Edilizio: n. 1 lavabo ogni 10 addetti; n.1 w.c. ogni 10 addetti.

I servizi igienici potranno essere utilizzabili sia dalla clientela che dagli addetti, a meno che questi ultimi non dispongano di propri servizi igienici realizzati per scelta costruttiva o per adempimento della normativa sull'igiene dei luoghi di lavoro.

Dotazioni funzionali minime:

Il lavabo, installato nel locale w.c. o nell'antibagno, deve disporre d'acqua corrente calda e fredda, erogata mediante impianto a comando non manuale (es: pedale; leva clinica; infrarosso; ecc.), di distributore di asciugamani monouso e sapone a "dispensa" o altro sistema idoneo.

Antibagno:

Il locale w.c. non può avere accesso diretto dagli ambienti di lavoro, ma attraverso uno spazio di disimpegno o un apposito antibagno. L'accesso ai servizi igienici deve avvenire senza uscire dall'esercizio.

Nel disimpegno o nell'antibagno non possono essere depositati arredi, attrezzature, scorte e altro materiale non finalizzato alla detersione della persona. Tuttavia, l'antibagno può essere usato come zona spogliatoio, qualora siano rispettati i requisiti funzionali e strutturali come di seguito indicato nello specifico paragrafo.

Altezza:

Il locale w.c. ed i relativi ambienti di disimpegno, devono avere un'altezza media non inferiore a m 2,40. L'altezza media dei locali deve comunque garantire il rispetto dei seguenti limiti:

nel caso di soffitti inclinati, la minima altezza del locale non deve essere mai inferiore a m 2,00;

nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezza tra una parte e l'altra del locale, l'altezza minima non deve essere mai inferiore a m 2,20.

Superficie:

Poiché l'attività di acconciatore si distingue da altre forme di servizio o dal commercio, per l'entità del tempo durante il quale il cittadino si sofferma nei locali, la sede, a prescindere dalla

sua superficie complessiva, dovrà disporre di un servizio igienico che garantisca almeno il requisito della "visitabilità condizionata", ai sensi del D.M. n°236/89, in grado quindi di garantire l'accessibilità da parte di persone con ridotte capacità motorie.

Pertanto, anche l'antibagno o il locale antistante il servizio igienico dovranno avere dimensioni e caratteristiche minime e sufficienti a garantire almeno una "accessibilità condizionata", mediante l'intervento del personale interno all'attività.

Gli eventuali altri servizi igienici, necessari in relazione al numero di addetti, dovranno disporre di dimensioni e caratteristiche non inferiori a quanto prescritto dal Regolamento Edilizio per gli ambienti di servizio dei luoghi di lavoro, dotati di w.c. e lavabo: mq 1,20 con larghezza minima di cm 90. L'ambiente di solo w.c. deve avere superficie minima di mq 1,00 con larghezza minima di cm 90, mentre l'antibagno con lavabo deve avere una superficie minima di mq 1,50.

Aerazione:

I servizi igienici possono essere aerati in modo naturale diretto, mediante finestre con una superficie minima assoluta di mq 0.40.

Nel caso i servizi igienici siano privi di finestre o le medesime abbiano una superficie inferiore al minimo prescritto, dovranno essere dotati di impianti di ventilazione forzata in grado di ricambiare l'aria nell'ambiente in uno dei seguenti modi, richiesti dal Regolamento Edilizio.

impianto di espulsione continua, con coefficiente di ricambio non inferiore a 6 volumi/ora;

impianto con funzionamento intermittente a comando automatico, in grado di garantire almeno un ricambio in un tempo massimo di 5 minuti per ogni utilizzo.

L'espulsione all'esterno dell'impianto di ventilazione forzata dovrà essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Regolamento Edilizio.

Illuminazione:

I servizi igienici devono disporre sempre di illuminazione artificiale; non è richiesta la presenza di illuminazione naturale.

Pareti e Pavimenti:

Le pareti dei servizi igienici devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile per almeno m 2,00 di altezza.

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucchiolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.

RIPOSTIGLIO

Caratteristiche generali:

L'esercizio di un acconciatore deve disporre di un vano o di una cabina da adibire a deposito (prodotti cosmetici, materiali vari in uso nell'esercizio, i prodotti e le attrezzature per la pulizia, contenitori per i rifiuti e per la biancheria sporca). Il ripostiglio può anche custodire apparecchiature da usare in modo discontinuo e l'eventuale macchina lava-asciuga-biancheria. Il ripostiglio, inoltre, può essere utilizzato come spogliatoio, alle condizioni indicate nello specifico paragrafo.

Dotazioni funzionali minime:

Il ripostiglio deve essere dotato di lavello per la pulizia delle apparecchiature e dei locali, con dimensioni adeguate a consentire il lavaggio di stracci e l'attingimento di acqua con un secchio. Nel ripostiglio dovranno inoltre essere collocati n. 2 contenitori con coperchio apribile a pedale, costruiti in materiale impermeabile e disinfettabile, uno per la biancheria sporca ed uno per depositare i rifiuti solidi.

Altezza:

Il ripostiglio deve avere un'altezza media non inferiore a m 2,40.

L'altezza media del ripostiglio deve garantire il rispetto dei seguenti limiti:

nel caso di soffitti non piani, la minima altezza del locale non deve essere mai inferiore a m 2,00;

nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezza tra una parte e l'altra del locale, l'altezza minima non deve essere mai inferiore a m 2,20.

Superficie:

Il ripostiglio deve disporre di una superficie minima di mq 2,00 per contenere le dotazioni minime sopra indicate. Per consentirne altre funzioni (spogliatoio) la superficie del ripostiglio dovrà essere adeguatamente ampliata nel rispetto delle norme del presente regolamento.

Aerazione:

Il ripostiglio può essere aerato in modo diretto, rispettando i requisiti dell'aerazione naturale o artificiale sopra indicati per il servizio igienico.

Nel caso il ripostiglio sia costituito da una cabina (che deve avere una luce minima di cm 30 nella parte superiore) l'aerazione può essere di tipo indiretto.

Illuminazione:

Il ripostiglio deve disporre sempre d'illuminazione artificiale; non è obbligatoria la presenza di illuminazione naturale.

Pareti e Pavimenti:

Le pareti del ripostiglio devono avere superficie impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile per almeno m 2,00 di altezza.

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucchiolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.

SPOGLIATOIO

Caratteristiche generali:

Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 303/1956, così come integrato dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, un esercizio di acconciatore deve prevedere una zona adibita a deposito individuale per gli addetti, attrezzata come di seguito indicato, mentre oltre i 10 addetti deve essere attrezzato, come spogliatoio, un apposito vano ad uso esclusivo.

Armadietti individuali per gli indumenti del personale:

Ogni operatore deve disporre di un armadietto individuale, a doppio scomparto, anche sovrapposto, per riporvi separatamente gli abiti privati e l'indumento di lavoro obbligatorio. Se l'indumento da lavoro è monouso l'armadietto può anche essere ad un solo scomparto.

Gli armadietti dovranno avere dimensioni sufficienti a consentire il deposito degli abiti personali appesi in verticale; i camici da lavoro potranno invece essere deposti piegati in uno scomparto separato più piccolo.

Gli armadietti dovranno avere superfici impermeabili, lavabili e disinfettabili. Gli armadietti non potranno essere collocati nel locale w.c. e non potranno essere utilizzati anche per altre finalità.

Superficie spogliatoio:

Fatti salvi i casi di aziende soggette a specifici adempimenti previsti dalle normative sull'igiene nei luoghi di lavoro, gli addetti potranno cambiarsi all'interno di un apposito vano adibito a spogliatoio (anche in uso alla clientela) o all'interno del ripostiglio, purché questi ambienti dispongano di una quota della superficie che consenta la corretta collocazione degli armadietti e di una superficie libera da arredi di mq 1,2 per ogni addetto contemporaneamente presente nel locale spogliatoio.

In questa superficie netta dovrà essere collocata una sedia.

L'uso dell'antibagno come spogliatoio è consentito, purché questo disponga di una superficie libera da arredi di mq 2,00, oltre alla quota necessaria per gli armadietti.

Altezza:

L'ambiente utilizzato a spogliatoio deve disporre di un'altezza media non inferiore a m 2,40, calcolata conformemente a quanto già indicato per il servizio igienico.

Aerazione:

L'ambiente destinato a spogliatoio (vano o cabina) può essere aerato in modo naturale o meccanico, seguendo le indicazioni fissate per il servizio igienico o per il ripostiglio.

Pareti:

Le pareti dello spogliatoio devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, per almeno m 2,00 di altezza. Quando l'ambiente adibito a spogliatoio è costituito da una cabina, le pareti della medesima devono avere un'altezza non inferiore a m 2,00, con una luce minima di cm 30 rispetto al soffitto.

Pavimenti:

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antiscivolo, facilmente lavabile e disinfettabile.

CABINA MANICURE/PEDICURE

Caratteristiche generali:

L'attività di manicure e pedicure estetico deve disporre di un vano ad uso lavorativo permanente o di una cabina adibita esclusivamente a detta funzione (fatte salve altre attività d'estetica, nel caso l'esercizio disponga di apposita autorizzazione di estetista).

Per cabina si deve intendere una porzione di vano delimitata da pareti di altezza minima di m 2,00 e aperte nella parte superiore in modo da consentire l'aerazione e l'illuminazione naturale indiretta, con una luce minima di cm 30.

La sola attività di manicure non necessita di apposito vano o cabina; può essere prestata alle poltrone di lavoro purché l'esercizio disponga comunque delle dotazioni funzionali minime più avanti indicate.

Superficie:

La cabina adibita all'attività di manicure e pedicure deve disporre di una superficie minima di mq 3, in aggiunta alle superfici previste per l'attività di acconciatore relativamente ai locali di lavoro e all'attesa.

Altezza:

Il vano o la zona attrezzata con cabina per l'attività di manicure e pedicure devono disporre di un'altezza libera minima non inferiore a m 2,70, determinata come per il locale principale.

Aerazione ed illuminazione:

L'ambiente adibito all'attività di manicure e pedicure deve disporre di aerazione ed illuminazione conformemente a quanto precedentemente indicato per i locali di lavoro permanente. La cabina, delimitata da pareti aperte nella parte superiore, può usufruire d'aerazione e illuminazione naturale indiretta proveniente dall'ambiente in cui è stata montata. Quest'ambiente dovrà garantire i requisiti d'aerazione ed illuminazione già indicati, comprendendo la superficie della cabina.

Dotazioni funzionali minime:

Il vano o la cabina devono essere dotati dei seguenti accessori minimi: lavabo con acqua corrente calda e fredda; corredato di distributore di sapone liquido, applicato alla parete e di distributore di salviette a perdere o asciugamani monouso; contenitore per i rifiuti solidi, corredato di coperchio con apertura a pedale e costruito in materiale impermeabile e disinfettabile.

Il solo servizio di manicure può essere effettuato alla poltrona lavoro, purché essa venga corredata del lavabo sopradescritto.

Pareti:

Le pareti dell'ambiente adibito all'attività di manicure e pedicure devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile per almeno m 2,00 di altezza.

Pavimenti:

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antiscivolo, facilmente lavabile e disinfettabile.

ATTIVITA' DI ESTETISTA

SUPERFICIE OPERATIVA E DI ATTESA

Caratteristiche generali:

Gli esercizi d'estetista devono disporre di uno o più locali operativi da destinare all'utenza, al cui interno devono essere allestite le postazioni di lavoro, intese come gli spazi dove viene effettuato qualsiasi trattamento estetico, e la zona per l'attesa dei clienti.

La superficie complessiva da destinare all'utenza potrà essere ricavata anche in vani separati, a condizione che ciascuno di questi disponga di una superficie minima come di seguito indicato.

Superficie:

Le postazioni di lavoro devono essere ricavate in vani di superficie conforme a quanto prescritto dal vigente regolamento edilizio in materia di luoghi di lavoro.

All'interno dei vani possono essere realizzate cabine per trattamenti estetici, delimitate da pareti di altezza minima di m.2,00 e aperte nella parte superiore, con una luce minima dal soffitto di almeno cm.30, in modo da consentire l'aerazione e l'illuminazione naturale indiretta, ad eccezione delle cabine dove il cliente siede senza la presenza continuativa dell'operatore (solarium, idromassaggio, bagno turco, ecc.).

Ogni cabina deve disporre di una superficie minima di mq.6 (superficie calpestabile al lordo degli arredi), ad eccezione per le prestazioni di seguito elencate, per le quali è consentita una superficie minima di mq.3:

manicure e pedicure estetico;

pulizia del viso, trucco e altri trattamenti al viso;

solarium viso;

solarium integrale ad assetto verticale "a doccia".

I trattamenti estetici che richiedono l'impiego di lampade abbronzanti o di lampade con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti ed infrarossi devono essere eseguiti esclusivamente in appositi vani o cabine.

Gli impianti di sauna, bagno turco e loro combinazioni e variazioni commerciali, che in ogni caso richiedono l'accesso del cliente all'interno degli impianti, sono computati secondo la superficie effettivamente occupata, da ritenersi quindi una superficie utile dell'esercizio.

La zona di attesa può essere compresa in locali di lavoro a condizione che sia disponibile una superficie minima, attrezzata con posti a sedere, di mq. 3, in aggiunta alla superficie operativa; nel caso in cui tale zona sia ricavata in un vano separato, la superficie minima del medesimo deve essere pari a mq.6.

Altezza minima:

I vani o le cabine adibiti all'esercizio dell'attività, indifferentemente dal numero di addetti impegnati, devono avere altezza libera media non inferiore a m.2,70.

L'altezza media deve comunque garantire il rispetto dei seguenti limiti:

nel caso di soffitti inclinati, la minima altezza del locale non deve essere mai inferiore a m.2,20;

nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezza tra una parte e l'altra del locale, l'altezza minima non deve essere mai inferiore a m.2,40.

La zona di attesa, se ricavata in locali diversi da quello principale, deve disporre di un'altezza non inferiore a m.2,40.

Illuminazione:

Gli ambienti di lavoro devono disporre di finestre o altri infissi vetrati in grado di garantire i parametri d'illuminazione naturale prescritti dal Regolamento Edilizio in materia d'illuminazione dei luoghi di lavoro. Nel caso di immobili che presentino aperture non in grado di garantire il rispetto di detti parametri, è consentita l'integrazione dell'illuminazione naturale con illuminazione artificiale nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio.

Nei locali di attesa e nelle cabine adibite solamente ad attività dove il cliente siede senza la presenza continuativa dell'operatore (es: solarium, idromassaggio, bagno turco, ecc.) l'illuminazione naturale può essere sostituita con illuminazione artificiale idonea per intensità e qualità e che non dia luogo a fenomeni di abbagliamento (Norme UNI 10380).

Areazione:

Gli ambienti di lavoro devono disporre di finestre o altri infissi apribili in grado di garantire i

parametri d'aerazione naturale prescritti dal Regolamento Edilizio in materia d'aerazione dei luoghi di lavoro. In alternativa all'aerazione naturale è consentita l'installazione d'impianti d'aerazione forzata, (immissione ed estrazione dell'aria) conformemente a quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio, previa progettazione da parte di professionista abilitato, nel rispetto delle norme vigenti (UNI 10339/1995) e della normativa sull'inquinamento acustico a tutela del vicinato.

Dotazioni funzionali minime:

Il vano operativo o la cabina deve essere dotata dei seguenti accessori minimi: lavabo con acqua corrente calda e fredda; distributore di sapone liquido applicato alla parete; distributore di salviette a perdere o asciugamani monouso; contenitore dei rifiuti con apertura a pedale in materiale impermeabile e disinfettabile; rotolo di carta monouso per coprire il lettino o la poltrona.

Le superfici di lavoro e di appoggio devono essere facilmente lavabili e disinfettabili.

Le cabine o i locali, destinati esclusivamente all'abbronzatura mediante apparecchiature solarium, possono essere dotati del solo contenitore dei rifiuti e del rotolo di carta monouso.

Nei locali o cabine dove si effettuano i trattamenti che comportano la permanenza del solo utente (sauna, idromassaggio, solarium, ecc.) deve essere presente, facilmente individuabile e raggiungibile dall'utente, un campanello di chiamata.

All'esterno di vani o cabine ove sono installate lampade che emettono raggi ultravioletti deve essere apposto in modo ben visibile un cartello recante il simbolo che indica la presenza di sorgenti che emettono radiazioni non ionizzanti. All'interno di tali postazioni devono essere esposti, in modo ben visibile, dei cartelli recanti avvertenze e controindicazioni in merito alle esposizioni alle radiazioni ultraviolette.

Pareti:

Le pareti devono avere superficie impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile per almeno m. 2,00 di altezza.

Le pareti del locale o cabina solarium non dovranno essere realizzate o rivestite con materiali riflettenti o trasparenti.

Pavimenti:

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucchiolevole, facilmente lavabile e disinfettabile;

DOCCIA

Caratteristiche generali:

Quando vengono eseguiti trattamenti al corpo manuali o con apparecchiature, quali massaggi, applicazione di fanghi o di calore, solarium integrale, bagno turco, bagno di vapore, sauna, l'esercizio deve disporre di doccia accessibile direttamente dalle cabine dove vengono eseguiti i suddetti trattamenti o collocata in apposito locale, parte del quale destinato a spogliatoio. L'accesso al box doccia o all'antistante spogliatoio non può avvenire direttamente dal locale w.c..

La superficie operativa delle cabine non può computare lo spazio eventualmente destinato a box doccia.

Il box doccia è computato secondo la superficie effettivamente occupata.

Dotazioni funzionali minime:

Il locale o box doccia dovrà disporre di campanello di chiamata a tirante, conforme alle norme tecniche sulla sicurezza elettrica.

Lo spazio antistante il box doccia dovrà disporre di apposito appendiabito.

Altezza e superficie del locale doccia:

Quando la cabina ove è installato l'impianto della doccia è ubicata in apposito locale, comprensivo anche della parte anti-doccia destinata a spogliatoio, il locale medesimo non deve avere una superficie inferiore a mq. 1, di cui mq. 0,60, con lato minimo di cm. 80, sono riservati alla cabina doccia, mentre l'altezza media non deve essere inferiore a m.2,40, con l'applicazione dei criteri di calcolo seguiti per il servizio igienico.

Aerazione:

L'aerazione del locale o box doccia può essere di tipo naturale, diretta o indiretta, o di tipo forzato. In entrambi i casi devono essere rispettati i parametri indicati per i servizi igienici.

Illuminazione:

Il locale o box doccia deve disporre di illuminazione artificiale (diretta o indiretta) nel rispetto delle norme tecniche sulla sicurezza elettrica; non è richiesta la presenza di illuminazione naturale.

Pareti e Pavimenti:

Le pareti del box doccia devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile per almeno m. 2,00 di altezza. I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antiscivolo, facilmente lavabile e disinfettabile.

SERVIZI IGIENICI

Caratteristiche generali:

Ogni esercizio deve disporre dei servizi igienici minimi prescritti per i luoghi di lavoro dal Regolamento Comunale dell'Edilizia: n.1 lavabo ogni 10 addetti; n.1 w.c. ogni 10 addetti. I servizi igienici potranno essere utilizzabili sia dalla clientela che dagli addetti, a meno che questi ultimi non dispongano di propri servizi igienici realizzati per scelta costruttiva o per adempimento della normativa sull'igiene del lavoro.

Dotazioni funzionali minime:

Il lavabo, installato nel locale w.c. o nell'antibagno, deve disporre d'acqua corrente calda e fredda erogata mediante impianto a comando non manuale (es: pedale; leva clinica; infrarosso; ecc.). di distributore di asciugamani monouso e sapone a "dispensa" o altro sistema idoneo.

Antibagno:

Il locale w.c. non può avere accesso diretto dagli ambienti di lavoro ma attraverso uno spazio di disimpegno o un apposito antibagno. L'accesso ai servizi igienici deve avvenire senza uscire dall'esercizio.

Nel disimpegno o nell'antibagno non possono essere depositati arredi, attrezzature, scorte e altro materiale non finalizzato alla detersione della persona. Tuttavia, l'antibagno può essere usato come zona spogliatoio qualora siano rispettati i requisiti funzionali e strutturali come di seguito indicato nello specifico paragrafo.

Altezza:

Il locale w.c. ed i relativi ambienti di disimpegno, devono avere un'altezza media non inferiore a m.2,40. L'altezza media dei servizi deve garantire il rispetto dei seguenti limiti:

nel caso di soffitti inclinati, la minima altezza del locale non deve essere mai inferiore a m.2,00;

nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezza tra una parte e l'altra del locale, l'altezza minima non deve essere mai inferiore a m.2,20.

Superficie:

Poiché l'attività di estetista si distingue da altre forme di artigianato di servizio o del commercio per la durata in cui il cittadino si sofferma nei locali, la sede, a prescindere dalla sua superficie complessiva, dovrà disporre di un servizio igienico che garantisca almeno il requisito della "visitabilità condizionata" ai sensi del D.M. n°236/89 in grado di garantire l'accessibilità da parte di persone con ridotte capacità motorie.

Pertanto, anche l'antibagno o il locale antistante il servizio igienico dovranno avere dimensioni e caratteristiche minime e sufficienti a garantire una "accessibilità condizionata", mediante l'intervento del personale interno all'attività.

Gli eventuali altri servizi igienici, necessari in relazione al numero di addetti, dovranno disporre di dimensioni e caratteristiche non inferiori a quanto prescritto dal Regolamento Edilizio Comunale per gli ambienti di servizio dei luoghi di lavoro dotati di w.c. e lavabo: mq.1,20 con

larghezza minima di cm.90. L'ambiente di solo w.c. deve avere superficie minima di mq.1,00 con larghezza minima di cm.90, mentre l'antibagno con lavabo deve avere superficie minima di mq. 1,50.

Areazione:

I servizi igienici possono essere aerati in modo naturale diretto, mediante finestre con una superficie minima assoluta di mq. 0.40.

Nel caso i servizi igienici siano privi di finestre o le medesime abbiano una superficie inferiore al minimo prescritto, devono essere dotati di impianti di ventilazione forzata in grado di ricambiare l'aria nell'ambiente in uno dei seguenti modi, richiesti dal Regolamento Edilizio Comunale:

impianto di espulsione continua, con coefficiente di ricambio non inferiore a 6 volumi/ora;

impianto con funzionamento intermittente a comando automatico, in grado di garantire almeno un ricambio in un tempo massimo di 5 minuti per ogni utilizzo.

L'espulsione all'esterno dell'impianto di ventilazione forzata dovrà essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni d'igiene pubblica indicate dal Regolamento Edilizio Comunale.

Illuminazione:

I servizi igienici devono disporre sempre di illuminazione artificiale; non è richiesta la presenza di illuminazione naturale.

Pareti e Pavimenti:

Le pareti devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile per almeno m. 2,00 di altezza.

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucchiolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.

RIPOSTIGLIO

Caratteristiche generali:

Gli esercizi di estetista devono disporre di un vano o di una cabina da adibire a deposito (prodotti cosmetici, materiali vari in uso dell'esercizio, i prodotti e le attrezzature per la pulizia, contenitori per i rifiuti e per la biancheria sporca). Il ripostiglio può anche custodire apparecchiature da usare in modo discontinuo e l'eventuale macchina lava-asciuga-biancheria. Il ripostiglio, inoltre, può essere utilizzato come spogliatoio, alle condizioni indicate nello specifico paragrafo.

Dotazioni funzionali minime:

Il ripostiglio deve essere dotato di lavello, per la pulizia delle apparecchiature e dei locali, con dimensioni adeguate a consentire il lavaggio di stracci e l'attingimento di acqua con un secchio. Nel ripostiglio dovranno inoltre essere collocati n.2 contenitori con coperchio apribile a pedale, costruiti in materiale impermeabile e disinfettabile, uno per la biancheria sporca ed uno per depositare i rifiuti solidi.

Altezza:

il ripostiglio deve avere un'altezza media non inferiore a m.2,40.

L'altezza media del ripostiglio deve garantire il rispetto dei seguenti limiti:

nel caso di soffitti non piani, la minima altezza del locale non deve essere mai inferiore a m.2,00;

nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezza tra una parte e l'altra del locale, l'altezza minima non deve essere mai inferiore a m.2,20.

Superficie:

Il ripostiglio deve disporre di una superficie minima di mq.2 per contenere le dotazioni minime sopra indicate. Per consentire altre funzioni (spogliatoio) la superficie del ripostiglio dovrà essere adeguatamente ampliata nel rispetto delle norme del presente regolamento.

Areazione:

Il ripostiglio può essere aerato in modo diretto, rispettando i requisiti dell'aerazione naturale o

artificiale sopra indicati per il servizio igienico.

Nel caso il ripostiglio sia costituito da una cabina aperta nella parte superiore, che deve avere una luce minima di cm.30, l'aerazione può essere di tipo indiretto.

Illuminazione:

Il ripostiglio deve sempre disporre d'illuminazione artificiale; non è obbligatoria la presenza di illuminazione naturale.

Pareti e Pavimenti:

Le pareti devono avere superficie impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile per almeno m. 2,00 di altezza.

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucchiolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.

SPOGLIATOIO

Caratteristiche generali:

Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 303/1956 così come integrato dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, l'ambiente di lavoro dove viene svolta l'attività di estetista deve prevedere una zona adibita a deposito individuale per gli addetti, attrezzata come di seguito indicato. Oltre i 10 addetti deve essere attrezzato come spogliatoio un apposito vano ad uso esclusivo.

Armadietti individuali per gli indumenti del personale:

Ogni operatore, deve disporre di un armadietto individuale, a doppio scomparto, anche sovrapposto, per riporvi separatamente gli abiti privati e l'indumento di lavoro obbligatorio. Se l'indumento da lavoro è monouso l'armadietto può anche essere ad un solo scomparto.

Gli armadietti dovranno avere dimensioni sufficienti a consentire il deposito degli abiti personali appesi in verticale; i camici da lavoro potranno invece essere deposti piegati in uno scomparto separato più piccolo.

Gli armadietti dovranno avere superfici lavabili, impermeabili e disinfettabili. Gli armadietti non potranno essere collocati nel locale w.c. e non potranno essere utilizzati anche per altre finalità.

Superficie spogliatoio:

Fatti salvi i casi di aziende soggette a specifici adempimenti previsti dalle normative sui luoghi di lavoro, gli addetti potranno cambiarsi all'interno di un vano apposito adibito a spogliatoio (anche in uso alla clientela) o all'interno del ripostiglio, purché questi ambienti dispongano di una quota della superficie che consenta la corretta collocazione degli armadietti e di una superficie libera da arredi di mq.1,20 per ogni addetto contemporaneamente presente nel locale spogliatoio.

In questa superficie netta dovrà essere collocata una sedia.

L'uso dell'antibagno come spogliatoio è consentito purché questo disponga di una superficie libera da arredi di mq.2,00, oltre alla quota necessaria per gli armadietti.

Altezza:

L'ambiente utilizzato a spogliatoio deve disporre di un'altezza media non inferiore a m.2,40, calcolata conformemente a quanto già indicato per il servizio igienico.

Areazione:

L'ambiente destinato a spogliatoio (vano o cabina) può essere aerato in modo naturale o meccanico, seguendo le indicazioni fissate per il servizio igienico o per il ripostiglio.

Pareti:

Le pareti devono avere superficie impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile per almeno m.2,00 di altezza. Quando l'ambiente adibito a spogliatoio è costituito da una cabina, le pareti della medesima devono avere un'altezza non inferiore a m.2,00, con una luce minima di cm. 30. Nel caso di assenza di finestre o d'impianto per l'aerazione diretta della cabina, le pareti dovranno interrompersi prima del soffitto, almeno a cm.30, in modo da usufruire

indirettamente dell'aerazione dell'ambiente circostante.

Pavimenti:

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucchiolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.

NOTE TECNICHE GENERALI COMUNI PER LE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA

1. Gli esercizi devono essere forniti di acqua potabile proveniente dall'acquedotto comunale. Qualora esigenze lavorative lo richiedano potrà essere installato un impianto di accumulo e sollevamento dell'acqua potabile nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento comunale dell'edilizia.

L'impianto dovrà essere anche munito di rubinetto sterilizzabile per flambatura, a monte del serbatoio di accumulo, da utilizzare per il prelievo di campioni d'acqua.

2. Gli esercizi devono essere corredati di un impianto per la raccolta e lo smaltimento dei liquami conforme alle prescrizioni del Regolamento comunale dell'edilizia.

3. Gli eventuali impianti di aerazione forzata (immissione ed estrazione dell'aria) installati negli esercizi dovranno essere progettati in conformità alla NORMA UNI 10339/1995 ed installati nel rispetto del Regolamento comunale dell'edilizia e della normativa sull'inquinamento acustico, a tutela del vicinato.

4. Per i requisiti strutturali e funzionali non esplicitamente indicati nel presente Allegato si applicano le disposizioni del Regolamento comunale dell'edilizia e della normativa generale sull'igiene del lavoro.

Ai fini del presente regolamento, fatte salve eventuali disposizioni future del Regolamento comunale dell'edilizia, si considerano accorpabili in un solo vano due vani tra loro collegati tramite un'apertura priva di porta ed avente una superficie non inferiore a mq.4.

5. Fermo restando tutto quanto indicato nei precedenti paragrafi in ordine ai requisiti funzionali e strutturali dei locali adibiti alle singole attività di acconciatore ed estetista, si ammette che, negli esercizi in cui vengono svolte contemporaneamente le attività di acconciatore e di estetista, anche se afferenti a titolari diversi, possono essere utilizzate in comune le strutture destinate a servizi igienici, spogliatoio, ripostiglio e ricezione-attesa, purché risultino, per numero e superficie impegnata, adeguate alle reali necessità delle due attività. La superficie operativa minima per le attività di acconciatore ed estetista resta fissata come indicato ai rispettivi paragrafi e deve, altresì, rimanere separata in vani diversi per le due distinte attività, anche quando svolte contemporaneamente nello stesso esercizio.

6. Per quanto attiene agli impianti elettrici, agli impianti di messa a terra, alle apparecchiature elettriche od elettromeccaniche e agli impianti termici si applicano le normative tecniche di settore.

7. Metodi di misurazione ed eventuali tolleranze sono da applicare secondo le prescrizioni del Regolamento comunale dell'edilizia, salvo disposizioni più restrittive contenute nel presente regolamento.

8. Tutti i rinvii al Regolamento comunale dell'edilizia s'intendono riferiti sia a quello vigente al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sia a sue eventuali successive modifiche che potrebbero intervenire nel periodo in cui rimarrà in vigore il presente regolamento per la disciplina delle attività di acconciatore e di estetista.

ALLEGATO D

DISPOSIZIONI SULLA CONDUZIONE IGIENICA DEGLI ESERCIZI DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

A) LOCALI, ARREDI E IMPIANTI

Pavimenti: si raccomanda di eseguire la pulizia mediante spazzatura ad umido o con l'impiego di apparecchi aspirapolvere preferibilmente con filtro ad acqua. Il lavaggio deve essere eseguito con acqua contenente in concentrazioni adeguate prodotti con capacità detergente e disinfettante.

Pareti: devono essere accuratamente spolverate e nella parte resa obbligatoriamente impermeabile devono essere lavate con acqua contenente in concentrazioni adeguate prodotti con capacità detergente e disinfettante.

Arredi: rimuovere la polvere utilizzando, in rapporto alle superfici da pulire, panni anti statici od apparecchi aspirapolvere, preferibilmente con filtro ad acqua, o stracci inumiditi con soluzioni detergenti e disinfettanti o prodotti disinfettanti in confezione spray.

Impianti di ventilazione forzata (ricambio aria degli ambienti) o di semplice trattamento termico dell'aria a completo ricircolo: deve essere eseguita una manutenzione generale con frequenza da concordare con la ditta incaricata della manutenzione. Durante la pulizia dell'impianto deve essere dedicata particolare cura alle apparecchiature che eseguono la umidificazione dell'aria immessa negli ambienti al fine di contrastare la contaminazione da legionella.

Impianto per la raccolta e lo scarico delle acque reflue (nere e saponose): deve essere curata la costante efficienza dell'impianto. In particolare devono essere adottate soluzioni tecniche che consentano l'intercettazione e la facile rimozione dei capelli.

B) APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE, STRUMENTI E OGGETTI IN GENERE UTILIZZATI PER LE PRESTAZIONI

Apparecchiature elettromeccaniche e attrezzature in genere: devono essere tenute in buone condizioni di pulizia in ogni loro parte. Tutte le parti che hanno un contatto diretto con l'utente devono essere staccabili in modo da poter essere sostituite dopo ogni prestazione e prima di una successiva utilizzazione, qualora non siano del tipo monouso, devono essere sottoposte a trattamenti di pulizia, disinfezione o sterilizzazione in rapporto al tipo di materiale costruttivo.

Vasche, apparecchiature per abbronzatura della pelle, impianti di sauna, bagno turco e bagno di vapore: dopo ogni prestazione devono essere puliti con soluzioni detergenti e disinfettanti.

Carrelli, poltrone, lettini per massaggi od altre prestazioni in ambito estetico, poltrone per trattamenti estetici: devono essere tenuti costantemente in perfette condizioni di pulizia; il loro lavaggio deve essere eseguito con soluzioni detergenti e disinfettanti. Le superfici ove si appoggia il corpo dell'utente devono essere protette con lenzuolini monouso (tipo tessuto non tessuto) o da lavare dopo ciascuna utilizzazione.

Rasoi: devono montare esclusivamente lame monouso da sostituire tassativamente dopo ogni prestazione. Il manipolo del rasoio, almeno al termine di ogni giornata lavorativa, deve essere lavato, spazzolato, disinfettato o sterilizzato in rapporto al tipo di materiale costruttivo.

Forbici per il taglio dei capelli: dopo ogni prestazione devono essere lavate, spazzolate e disinfettate o sterilizzate (se tale trattamento non altera le lame).

Tosatrici: dopo la pulizia meccanica e la lubrificazione di queste apparecchiature, secondo le istruzioni del fabbricante, al termine di ogni prestazione si deve procedere anche a disinfettare le lame del tipo non rimuovibile spruzzando su di esse uno degli appositi prodotti disinfettanti posti in commercio in bombolette spray.

Aghi per depilazione con diatermocoagulazione: devono essere tassativamente monouso e dopo ogni prestazione devono essere eliminati essendo comunque vietato anche l'uso ripetuto di un ago personale.

Strumenti acuminati o taglienti nelle prestazioni di manicure e pedicure estetico: viene raccomandato il ricorso a strumenti monouso qualora sia possibile, altrimenti tali strumenti devono essere sostituiti dopo ogni prestazione e prima di un successivo utilizzo devono essere lavati, spazzolati, disinfettati o sterilizzati in rapporto al tipo di materiale costruttivo. Quando è possibile si raccomanda sempre di preferire la sterilizzazione alla disinfezione ad alto livello.

Strumenti che non devono o non possono essere sterilizzati (pettini, spazzole, pennelli, bigodini, forbici per taglio dei capelli con filo delle lame alterabile dal calore, manipoli o supporti, costruiti con parti in materiale plastico, ecc.): dopo ogni prestazione devono essere sostituiti e prima di un successivo utilizzo, qualora non siano monouso, devono essere lavati, spazzolati e disinfettati.

Biancheria: ogni capo di biancheria deve essere sostituito dopo ciascuna prestazione. Per proteggere i lettini si consiglia l'impiego di lenzuolini monouso. Prima di un successivo impiego la biancheria non monouso deve essere lavata in lavatrice con temperatura dell'acqua a 90° C o comunque a temperatura dell'acqua non inferiore a 60° C per quei capi che non possono essere esposti ad alte temperature; in questo caso si raccomanda però di aggiungere un disinfettante (anche candeggina) o appositi prodotti per lavatrici.

Applicazione di talco e di altri prodotti cosmetici in polvere: deve essere eseguita con appositi polverizzatori o con piumini monouso.

Prelievo di creme dai contenitori: deve essere eseguito con apposite spatole monouso dai contenitori a bocca larga.

Matite emostatiche: devono essere monouso.

Strumenti acuminati o taglienti, del tipo monouso: devono essere raccolti e smaltiti in appositi contenitori rigidi, resistenti e costruiti in modo da consentire l'introduzione in sicurezza dello strumento da smaltire con impedimento ad una sua fuoriuscita accidentale.

C) PROCEDURE OBBLIGATORIE PER LA STERILIZZAZIONE O LA DISINFEZIONE AD ALTO LIVELLO DI STRUMENTI ED OGGETTI NON MONOUSO

Sterilizzazione: con tale procedimento si ottiene la distruzione di tutti i microorganismi, patogeni e non patogeni ed anche delle spore che costituiscono la forma biologica sotto la quale alcuni microorganismi sopravvivono in ambienti ostili nell'attesa di ritornare alla forma vegetativa che ne consente la moltiplicazione. Per le esigenze igienico - sanitarie inerenti alle attività di acconciatore ed estetista la sterilizzazione si ottiene con l'applicazione di calore, secco od umido, mediante l'impiego dei seguenti apparecchi:

A) Autoclave: produce calore umido sotto forma di vapor d'acqua in pressione (schema operativo tipo: vapor d'acqua a 121° C per 20 minuti). Quando è possibile questo è l'apparecchio da preferire poiché risulta più affidabile nel garantire una sterilizzazione certa di ogni parte dello strumento sottoposto al trattamento ed è inoltre di più rapida esecuzione con danni termici minori agli strumenti.

B) Stufa a secco: produce calore secco (schema operativo tipo: temperatura a 170° C nella camera di sterilizzazione per 2 ore).

C) Apparecchio sterilizzatore a sfere di quarzo. In una vaschetta scoperta contenente minute sfere di quarzo viene raggiunta una temperatura di circa 240° C che consente in pochi secondi di sterilizzare uno strumento di metallo che venga inserito tra le sfere di quarzo.

Gli apparecchi denominati autoclave e stufa a secco possono essere impiegati per la sterilizzazione contemporanea di più strumenti di lavoro mentre l'impiego dello sterilizzatore a sfere di quarzo dovrebbe essere limitato alla sterilizzazione di singoli strumenti e purché di piccole dimensioni oppure quando è essenziale garantire la sterilizzazione della sola parte operativa dello strumento (punta) che viene perciò inserita nelle sfere di quarzo. In quest'ultimo caso l'operatore dovrà sempre tenere presente di non aver sterilizzato l'impugnatura dello strumento.

Disinfezione ad alto livello. Con tale procedimento si ottiene la distruzione di tutti i microorganismi patogeni fatta eccezione per quelli che si trovano sotto forma di spora. Trattasi del tipo di disinfezione prescritta nel precedente paragrafo B) e dovrebbe essere eseguita soltanto sugli oggetti che non possono essere sottoposti a sterilizzazione ovvero a trattamenti con l'impiego di calore.

La disinfezione ad alto livello può essere infatti ottenuta anch'essa con il calore (ad es. bollitura in acqua per due ore) ma nell'ambito delle attività soggette a questo regolamento si può far

ricorso ad una disinfezione per via chimica immergendo gli oggetti in soluzioni acquose disinfettanti in vendita già pronte o da allestire al momento.

D) PROCEDURE DA ESEGUIRE PER LA STERILIZZAZIONE E LA DISINFEZIONE AD ALTO LIVELLO

Fasi comuni preliminari in entrambi i trattamenti

Prima Fase: immersione degli strumenti in soluzioni detergenti e disinfettanti per almeno 30 minuti. Per ridurre il periodo di immersione a pochi minuti può essere utilizzato un apparecchio ad ultrasuoni. I capelli presenti su alcuni strumenti quali spazzole e pettini devono essere eliminati a secco prima dell'immersione.

Seconda Fase: Lavaggio e spazzolatura degli strumenti in acqua corrente.

Terza Fase: Sciacquatura finale in acqua corrente e asciugatura degli strumenti con salviette monouso.

Sterilizzazione: gli strumenti vengono introdotti in uno degli apparecchi sopraindicati e si opera secondo le istruzioni del costruttore dell'apparecchio.

Quando la sterilizzazione viene eseguita in autoclave o in stufa a calore secco è preferibile che gli strumenti siano prima inseriti in apposite buste corredate di indicatori chimici della temperatura raggiunta mediante viraggio cromatico. Poiché tali buste vengono sigillate al momento della loro collocazione sui vassoi porta oggetti della camera di sterilizzazione è possibile utilizzarle anche dopo la sterilizzazione come custodia degli strumenti, fino al momento in cui dovranno essere utilizzati per un utente davanti al quale potrà essere aperta la busta che li contiene.

Qualora non si intenda far ricorso alle buste, gli strumenti da sterilizzare dovranno essere collocati sui vassoi portaoggetti in modo che non abbiano contatto fra di loro ed a sterilizzazione avvenuta gli strumenti dovranno rimanere custoditi nell'apparecchio fino alla loro utilizzazione oppure potranno essere trasferiti in appositi contenitori, sterili o disinfettati ad alto livello, (anche espositori con lampade germicide a raggi ultravioletti) avendo cura di rimuovere gli strumenti dall'apparecchio sterilizzatore con l'ausilio di guanti sterili o di pinze sterili o disinfettate ad alto livello.

Anche quando non si usano le buste si raccomanda di collocare sul vassoio portaoggetti, prima della sterilizzazione, un indicatore chimico della temperatura raggiunta ed in entrambe le procedure si dovrà curare il controllo periodico del buon funzionamento delle apparecchiature di sterilizzazione mediante l'uso di appositi test biologici disponibili regolarmente in commercio. Quando invece si utilizza un apparecchio sterilizzatore a sfere di quarzo gli strumenti devono essere rimossi dalla cavità contenente le sfere di quarzo afferrandoli a livello dell'impugnatura (manipolo) o utilizzando pinze sterili o disinfettate ad alto livello. Gli strumenti dovranno poi essere riposti in appositi contenitori sterilizzati o disinfettati ad alto livello ed a tal fine potranno essere utilizzati gli espositori con lampade germicide, avendo comunque sempre cura di non sovrapporre gli strumenti fra di loro.

Anche per questo tipo di apparecchio sterilizzatore si raccomanda di far verificare periodicamente il suo perfetto funzionamento con particolare riferimento alla temperatura raggiunta all'interno della massa costituita dalle sfere di quarzo.

Disinfezione ad alto livello: gli strumenti sono immersi in soluzioni disinfettanti per periodi di tempo indicati dal produttore del disinfettante e vengono poi estratti con pinze sterili o disinfettate ad alto livello, lavati in acqua sterile e asciugati con teli sterili. In attesa della successiva utilizzazione gli strumenti devono essere riposti in contenitori sterili o disinfettati ad alto livello; a tal fine possono essere utilizzati gli apparecchi espositori corredate di lampade germicide a raggi ultravioletti.

Per spazzole, pettini, pennelli e bigodini, in considerazione dei materiali impiegati per la loro fabbricazione e del loro particolare impiego, viene consentito il ricorso ad una modalità di disinfezione più semplice, consistente nello spruzzare su questi strumenti, già sottoposti ai trattamenti delle tre fasi comuni descritte ai precedenti paragrafi, uno dei prodotti disinfettanti appositi, posti in commercio in bombolette spray, riponendo poi gli strumenti nei contenitori di custodia sopra descritti.

Nell'ambito dell'attività di acconciatore e di estetista non impiegare mai prodotti disinfettanti/sterilizzanti contenenti come principio attivo la GLUTARALDEIDE.

E) IGIENE PERSONALE DEGLI OPERATORI

Abbigliamento

Durante il lavoro gli operatori devono indossare sopravvesti o, eventualmente, apposite divise, preferibilmente di colore chiaro, sempre in perfette condizioni di pulizia. Può essere usato anche abbigliamento di tipo monouso.

Igiene delle mani degli operatori

Le unghie devono essere tenute corte e pulite, per la loro pulizia può essere usato uno spazzolino per unghie purché personale.

Durante il lavoro non devono essere portati anelli. Si raccomanda anche di non portare bracciali e orologi.

Eventuali abrasioni, ferite o infezioni alle mani devono essere curate e comunque sempre protette.

Le mani devono essere accuratamente lavate, preferibilmente con sapone liquido, almeno nelle seguenti occasioni:

- all'inizio ed al termine del turno lavorativo;
- dopo l'uso dei servizi igienici;
- dopo aver fumato;
- prima e dopo l'esecuzione di trattamenti che richiedano un esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente;
- dopo un contatto certo o sospetto con sangue o con materiale organico potenzialmente infetto del cliente.

Le mani devono essere sempre protette con guanti di adeguato spessore, non sterili, per eseguire le pulizie dei locali e durante la fase di pulizia e detersione degli strumenti di lavoro non monouso.

Si raccomanda di proteggere le mani con guanti monouso in materiale non allergizzante quando si eseguono trattamenti prolungati con esteso contatto con la pelle del cliente, quando sono utilizzati prodotti aggressivi o notoriamente allergizzanti. Per l'esecuzione di massaggi le mani possono essere protette con "creme barriera".

ALLEGATO E

ELENCO DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE CHE POSSONO ESSERE IMPIEGATE NELL'ATTIVITA' ESTETICA

Elenco delle apparecchiature elettromeccaniche impiegabili nell'attività di estetista:

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato no surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni);
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA;
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro;
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera;
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità;
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole;
- Lampade abbronzanti UV-A;
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR);
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera;
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera;
- Scaldacera per cerette;
- Rulli elettrici e manuali;
- Vibratori elettrici oscillanti;
- Attrezzi per ginnastica estetica;

- Attrezzature per manicure e pedicure;
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale;
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera;
- Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti;
- Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti;
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza);
- Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati;
- Depilatori elettrici ed elettronici;
- Apparecchi per massaggi subacquei;
- Apparecchi per presso-massaggio;
- Elettrostimolatore ad impulsi;
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera;
- Saune.

ALLEGATO F

TAVOLA PLANIMETRICA RELATIVA ALLA ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE